Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Giovedì, 12 aprile 1934 - ANNO XII — Numero 86

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 12 APRILE 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 4.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento ed obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » sorteggiati il 3 aprile 1934-XII. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Abbruciamento di titoli.

(6178)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 529.

Costituzione e copertura delle riserve matematiche relative ai fondi di previdenza della « Compagnia internazionale delle carrozze con letti » e delle società del gruppo « Nafta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerata la opportunità di disciplinare le gestioni di alcuni Enti privati pel conseguimento a favore del dipendente personale degli scopi previdenziali di cui agli articoli 2 e 4 del citato R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle gestioni aventi gli scopi previdenziali di corrispondere capitali o rendite con convenzione sulla durata della vita umana o di versare somme a termine differito poliennale, al personale dipendente dai seguenti enti privati:

a) Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi espressi europei, Direzione italiana;

b) Società anonima italiana pel petrolio ed affini « Nafta » ed alle imprese affiliate: « Società per l'industria italiana del petrolio », « Compagnia generale oli minerali », « Fabbrica italiana lubrificanti ed affini » e « Compagnia immobiliare Nafta » aventi sede in Genova,

si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla costituzione e copertura delle riserve matematiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 530.

Proroga del termine per il comando, presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di presidi e professori di istituti Regi di istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 novembre 1931, n. 1799, col quale veniva istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II », il Centro nazionale di informazioni bibliografiche;

Veduto il R. decreto 24 settembre 1932, n. 1410;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità che sia prorogato il termine del comando presso il Centro stesso di presidi e professori di istituti Regi d'istruzione media, fissato al 30 giugno 1933 dal R. decreto 24 settembre 1932, n. 1410;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1935 il termine sino al quale, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, potranno essere comandati a prestare servizio presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche presidi o professori di istituti Regi di istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica in numero non superiore a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1934, n. 531.
Modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 ;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni alle norme del suindicato regolamento, concernenti la vigilanza ed il controllo sulla gestione dell'Opera nazionale per i combattenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 13 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, è sostituito dal seguente:
« L'Opera nazionale è sottosposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.
« Sono comunicati al Ministro per le finanze, entro novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro giugno, quello consuntivo dell'esercizio antecedente, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.
« I bilanci e le deliberazioni anzidette sono dal Ministro per le finanze sottoposti all'approvazione del Capo del Governo e divengono esecutivi dopo intervenuta tale approvazione.
« Al Capo del Governo sono direttamente comunicate dall'Opera, per l'approvazione, le altre deliberazioni di cui all'art. 10, quando risultino adottate dal presidente in difformità al parere espresso dal Consiglio dell'Opera.
« Le funzioni di controllo sono esercitate in via ordinaria da un Collegio di tre sindaci nominati dal Capo del Governo, due dei quali su designazione del Ministro per le finanze; essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
« Il Capo del Governo può ordinare, in ogni momento, ispezioni e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; ed altresì, con le stesse norme stabilite per la nomina, può promuovere la revoca del presidente o dei membri del Consiglio dell'Opera in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Istituto ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 532.
Autorizzazione al comune di Arezzo a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Arezzo, per avvalersi della disposizione suaccennata;
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Arezzo è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1935, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 533.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Bribano-Agordo.

N. 533. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Bribano-Agordo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 534.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.

N. 534. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 535.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Aosta.

N. 535. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 536.

Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare un'offerta.

N. 536. R. decreto 5 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione 8 gennaio 1930 » eretta in ente morale con R, decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 853, viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 537.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Alessandro Trevisan », in Precenicco.

N. 537. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Alessandro Trevisan » con sede in Precenicco (Udine), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 538.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Istituto « Le Missioni della Pia Società San Paolo per l'apostolato della stampa fra gli italiani all'estero ed i popoli infedeli », con sede in Alba.

N. 538. R. decreto 5 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio istituto « Le Missioni della Pia Società San Paolo per l'apostolato della stampa fra gli italiani all'estero ed i popoli infedeli », con sede principale in Alba.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1934

Autorizzazione alla « Fraternitas » Società mutua tra i sacerdoti d'Italia, in Siena, a corrispondere capitali o rendite.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società mutua per l'invalidità permanente dei sacerdoti d'Italia « Fraternitas », con sede in Siena, intesa ad ottenere l'autorizzazione a provvedere alla corresponsione di capitali o rendite con convenzione sulla durata della vita umana e sulla invalidità permanente dei sacerdoti;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei contributi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Art. 1.

La « Fraternitas », Società mutua per l'invalidità permanente dei sacerdoti d'Italia, con sede in Siena, è autorizzata a provvedere alla corresponsione di capitali o rendite con convenzione sulla durata della vita umana e sulla invalidità permanente dei sacerdoti.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di contributi per il pagamento di capitali o rendite:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione, a contributo annuo, di una rendita vitalizia pagabile al 65° anno di età in caso di vita, o prima in caso di invalidità permanente ed assoluta e con la condizione della restituzione dei contributi pagati se l'invalidità si verifichi nei primi cinque anni di associazione;

b) Tariffa n. 2, relativa all'assicurazione, a contributo annuo, di una rendita vitalizia pagabile al verificarsi della invalidità permanente e assoluta, e con la condizione della restituzione dei contributi pagati se l'invalidità si verifichi nei primi cinque anni di associazione;

c) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a contributo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte, e con la condizione della restituzione dei contributi pagati ove la morte avvenga nei primi cinque anni di associazione.

Roma, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Marina di Massa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'istanza 9 corrente con cui il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad acquistare dai signori Novani Libero e Mannini Idea, con l'intervento del curatore del fallimento dei medisimi, e pel convenuto prezzo di L. 200.000, un terreno situato in Marina di Massa, distinto in catasto coi particellari 1466, 1472, 1470, 4553 4549, della sezione *B*, dell'estensione complessiva di circa mq. 13.860;

Ritenuto che, in aumento della suindicata somma di lire 200.000, dovranno essere versate ai venditori L. 21.898,40 a saldo interessi e penalità dovuti in relazione ai patti di vendita risultanti dall'atto 18 aprile 1928, intervenuto fra i predetti proprietari del fondo e il rappresentante dell'Opera nazionale;

Visti gli atti e la relativa deliberazione 1° corrente, della Giunta esecutiva dell'Opera;

Considerata la convenienza del deliberato acquisto;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare dai signori Novani Libero e Mannini Idea, il sovra descritto immobile per il prezzo e alle condizioni suindicate.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle zone sottoindicate, della provincia di Torino.

1. Nei comuni di Condove, Sant'Antonino di Susa, Borgone e Frassinere, il territorio compreso nei seguenti confini:

Strada nazionale del Moncenisio, dal bivio per Condove fino al paese di Sant'Antonino. Strada comunale da Sant'Antonino alla frazione di San Valeriano. Mulattiera da San Valeriano al Pilone delle Sette Strade, in regione Colombatto; di qui per le frazioni La Mura ed il Magnoletto, scende alla centrale elettrica e per le Fucine raggiunge la strada Mocchie-Condove, presso il Rivettificio. Strada comunale Mocchie-Condove fino al bivio della nazionale del Moncenisio.

2. Nei comuni di Borgone, Bruzolo, San Giorgio e Villarfocchiardo, il territorio compreso nei seguenti confini:

Strada nazionale, dal ponte sulla Dora a Borgone, alla stazione ferroviaria di Borgone. Linea ferroviaria Torino-Modane, da Borgone al sotto-passaggio del Rio di Bruzolo, Rio di Bruzolo, strada nazionale del Moncenisio fino al bivio per San Giorio. Di qui, strada fino al paese di San Giorio. Strada comunale da San Giorio, per il Malpasso e Giaconera, fino al ponte sulla Dora della strada nazionale del Moncenisio.

3. Nei comuni di Meana, Gravere, Chiomonte ed Exilles, il territorio compreso nei seguenti confini:

Strada militare, dal sotto-passaggio della ferrovia, nei pressi della stazione di Meana, al colle delle Finestre. Strada militare, dal colle delle Finistre al colle dell'Assietta. Strada militare dal colle dell'Assietta per le Grange d'Arguel, Frais e Madonna della Losa, fino al sotto-passaggio della ferrovia presso la stazione di Meana.

4. Nel comune di Avigliana, il territorio compreso nei seguenti confini:

Dalla regione Valloia, presso il Dinamitificio Nobel, partendo dalla casa bianca, seguendo via Adriano Gallignié, fino al borgo vecchio all'incrocio di via Culatero; seguendo poi la mulattiera di circonvallazione ai Ruderi del castello, fino alla strada comunale di Monte Capretto sino alla congiunzione di questa con l'emissario del Lago Grande, canale scaricatore detto Pavia; seguendo il corso del canale Pavia, fino alla casa bianca in regione Valloia.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6174)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1536.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sorich di Biagio, nato a Muggia il 26 giugno 1892 e residente a Muggia, 12, è restituito nella forma italiana di « Sorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Sorich nata Cainer di Luigi, nata il 17 settembre 1894, moglie;
2. Vincenzo di Giovanni, nato l'8 settembre 1920, figlio;
3. Luciana di Giovanni, nata il 10 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1116)

N. 11419-1662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Giuseppe Valich di Antonio, nato a Trieste il 29 maggio 1915 e residente ad Albaro, 9, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1146)

N. 11419-1704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vegliach fu Giovanni, nato a Ospo l'11 aprile 1895 e residente a Zaule, 4, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1147)

N. 11419-1705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vegliach di Antonio, nato a Muggia il 1° gennaio 1893 e residente a Bosici, 130, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1148)

N. 11419-1706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vegliach di Giovanni, nato a Muggia il 2 febbraio 1889 e residente a Nogheria, 594, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Amalia Vegliach nata Prasel di Giovanni, nata il 10 luglio 1887, moglie;
2. Rosalia di Giuseppe, nata il 15 gennaio 1910, figlia;
3. Albina di Giuseppe, nata il 23 dicembre 1912, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 4 maggio 1918, figlio;

5. Rodolfo di Giuseppe, nato il 20 settembre 1920, figlio;
6. Bruna di Giuseppe, nata il 22 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1149)

N. 11419-1707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Vegliach di Giovanni, nato a Muggia il 24 settembre 1898 e residente a Stramare, 10, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Vegliach nata Vodopivez di Giovanni, nata il 12 gennaio 1898, moglie;
2. Alma di Nazario, nata il 5 settembre 1924, figlia;
3. Stellia di Nazario, nata il 27 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1150)

N. 11419-1708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Vegliach di Giacomo, nato a Pinguente il 13 gennaio 1906 e residente a Stramare, 754, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vegliach nata Bubnich di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1909, moglie;
2. Bruna di Raffaele, nata il 5 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1151)

N. 11419-1712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lucia Vidulich fu Giovanni, nata a Trieste il 10 ottobre 1907 e residente a Muggia, 293, è restituito nella forma italiana di « Viduli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Giovanni, nato il 24 novembre 1909, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1152)

N. 11419-1713.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Vidulich di Antonio, nato a Lussinpiccolo il 20 dicembre 1889 e residente a Barisoni, n. 359, è restituito nella forma italiana di « Viduli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidulich nata Marassich di Antonio, nata il 20 aprile 1896, moglie;
2. Glauco di Matteo, nato il 28 dicembre 1924, figlio;
3. Licia di Matteo, nata il 30 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1153)

N. 11419-1719.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Vitez di Antonio, nato a Dolina il 21 settembre 1902 e residente a Noghera, 20, è restituito nella forma italiana di « Viti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1154)

N. 11419-1720.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vodopivec fu Giacomo, nato a Dolina l'8 aprile 1877 e residente a Crevatini, 63, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Vodopivec nata Ota fu Pietro, nata il 27 giugno 1881, moglie;
2. Laura di Antonio, nata il 28 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1155)

N. 11419-1729.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zerial di Giovanni, nato a Muggia il 13 luglio 1883 e residente a Crevatini, 311, è restituito nella forma italiana di « Cereali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Zerial nata Crevatin di Giovanni, nata il 17 gennaio 1887, moglie;
2. Domenica di Giovanni, nata il 13 febbraio 1906, figlia;
3. Olimpia di Giovanni, nata il 4 febbraio 1910, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 12 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1156)

N. 11419-1730.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zerial di Francesco, nato a Pliscovizza l'8 settembre 1887 e residente a Zaule, 612, è restituito nella forma italiana di « Cereali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Zerial nata Vattovez di Giovanni, nata il 9 marzo 1900, moglie;
2. Luciano di Giuseppe, nato il 10 marzo 1919, figlio;
3. Anna di Giuseppe, nata il 5 luglio 1922, figlia;
4. Alma di Giuseppe, nata il 16 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1157)

N. 11419-1731.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zerial di Giovanni, nato a Muggia il 17 ottobre 1887 e residente a Crevatini, 52, è restituito nella forma italiana di « Cereali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Domenica Zerial nata Miloch di Domenico, nata il 20 gennaio 1890, moglie;
2. Silvia di Giuseppe, nata il 1° giugno 1909, figlia;
3. Giuseppina di Giuseppe, nata il 20 gennaio 1912, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 9 marzo 1919, figlio;
5. Miranda di Giuseppe, nata il 15 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1158)

N. 11419-1732.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Giovanni Zerial, nato a Trieste il 9 novembre 1909 e residente a Muggia, 26, è restituito nella forma italiar di « Cereali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1159)

N. 11419-1559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stepancich di Giovanni, nato a Muggia l'8 maggio 1877 e residente a Farnei, 585, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Stepancich nata Scoria di Andrea, nata il 31 agosto 1878, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 1° ottobre 1908, figlio;
3. Anna di Giuseppe, nata il 4 novembre 1910, figlia;
4. Giovanna di Giuseppe, nata il 17 novembre 1912, figlia;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 22 novembre 1914, figlio;
6. Giovanni di Giuseppe, nato il 16 maggio 1920, figlio;
7. Albino di Giuseppe, nato il 16 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1117)

N. 11419-1544.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Starich fu Giacomo, nato a Visignano l'11 maggio 1903 e residente a Muggia, 187, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1118)

N. 11419-1545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bortolo Starz fu Giovanni, nato a Decani il 24 aprile 1876 e residente ad Ancarano, 269, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Starz nata Bertoch fu Giuseppe, nata l'8 dicembre 1880, moglie;
2. Libera di Bortolo, nata l'11 agosto 1906, figlia;
3. Matilde di Bortolo, nata il 28 dicembre 1907, figlia;
4. Mario di Bortolo, nato il 4 agosto 1909, figlio;
5. Alma di Bortolo, nata il 3 gennaio 1912, figlia;
6. Bortolo di Bortolo, nato il 18 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1119)

N. 11419-1546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Starz di Giuseppe, nato a Muggia il 29 aprile 1887 e residente a Bosici, 124, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Starz nata Vegliach di Antonio, nata il 22 ottobre 1887, moglie;
2. Primo di Giuseppe, nato il 9 dicembre 1920, figlio;
3. Dora di Giuseppe, nata il 24 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1120)

N. 11419-1560.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Stepancich di Andrea, nato a Muggia il 21 novembre 1900 e residente a Farnei, 584, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Stepancich nata Andreassich di Giovanni, nata il 10 febbraio 1906, moglie;
2. Elsa di Andrea, nata il 17 luglio 1929, figlia;
3. Libero di Andrea, nato il 26 dicembre 1919, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1121)

N. 11419-1561.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stefancich di Giovanni, nato a Ospo il 15 agosto 1883 e residente a Noghera, 22, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Giovanni, nato il 16 maggio 1910, figlio;
2. Carmela di Giovanni, nata il 26 dicembre 1911, figlia;
3. Stefania di Giovanni, nata il 17 marzo 1912, figlia;
4. Borislavo di Giovanni, nato il 14 ottobre 1917, figlio;
5. Mario di Giovanni, nato il 15 agosto 1919, figlio;
6. Maria Stefancich nata Olenich di Giovanni, nata nel 1844, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1122)

N. 11419-1570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Antonia Lazar di Giacomo vedova Stepancich, nata a Dolina il 23 settembre 1870 e residente a Farnei, 584, sono restituiti nella forma italiana di « Lazzari » e « Stefani ».

Il cognome « Stefani » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna fu Andrea, nata il 12 maggio 1903, figlia;
2. Nazaria fu Andrea, nata il 24 agosto 1907, figlia;
3. Stefania fu Andrea, nata il 16 gennaio 1910, figlia;
4. Romano fu Andrea, nato il 25 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1123)

N. 11419-1573.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Stocovich di Giuseppe, nato a Muggia il 5 luglio 1900 e residente a Farnei, 561, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stocovich nata Vegliach di Giacomo, nata il 8 aprile 1902, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 28 gennaio 1924, figlio;
3. Angelo di Carlo, nato il 21 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1124)

N. 11419-1574.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stocovich di Giacomo, nato a Muggia il 14 settembre 1885 e residente a Sindis, 104, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Stocovich nata Gergol di Luca, nata il 22 febbraio 1893, moglie;
2. Giacomo di Antonio, nato il 24 aprile 1913, figlio;
3. Norma di Antonio, nata il 9 luglio 1914, figlia;
4. Carlo di Antonio, nato il 23 agosto 1918, figlio;
5. Giovanna di Antonio, nata il 3 maggio 1921, figlia;
6. Leonilda di Antonio, nata il 26 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1125)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Sesto elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico-chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

Ostetricia e ginecologia.

1. Burlando Eugenio (già riconosciuto specialista in ostetricia).

Oculistica.

1. Illuminati Ione
2. Lovisolo Carlo Annibale
3. Rebucci Enzo
4. Savastano Silvio

Ortopedia e traumatologia.

1. Vecchi Giuseppe

Malattie dell'apparato respiratorio.

1. Aliquò Frantz
2. Bedeschi Enrico
3. Cepparo Federico
4. Nardi Antonio
5. Pontiggia Emilio
6. Tinozzi Gino
7. Triggiani Nicola
8. Zagari Luigi

Malattie nervose e mentali.

1. Armenise Pietro
2. Barbano Alfredo
3. Baroncini Luigi
4. Battistessa Bartolomeo
5. Bertini Giorgio
6. Cammarata Francesco
7. Costantinides Costantino
8. Del Rio Maria in Bertolani
9. De Paoli Nino
10. Dragotti Giuseppe
11. Dufour Alfredo
12. Foscarini Ezio
13. Francioni Gino Carlo
14. Gonzales Pietro
15. Goria Carlo
16. Gualino Lorenzo
17. Guido Giuseppe
18. Levi Vittorio
19. Licen Ettore
20. Maj Marco Emilio
21. Manunza Edoardo
22. Maragnani Leopoldo
23. Mattioli Luigi
24. Monti Giulio
25. Moretti Antonio
26. Nurzia Priamo
27. Panarese Pace
28. Pedercini Enrico
29. Petrò Francesco
30. Petroselli Filippo
31. Pfanner Alessandro
32. Quaranta Silvio
33. Raggi Umberto
34. Ramella Achille Nino
35. Righi Francesco
36. Roddolo Tommaso
37. Sai Giovanni
38. Salom Vittorio
39. Soldi Mario
40. Suglia Passeri Michele
41. Tanfani Gustavo
42. Tiretta Gerolamo
43. Tonoli Giuseppe
44. Zambler Italo
45. Zannoni Davide

Malattie nervose.

1. Audenino Edoardo
2. Banchieri Emanuele
3. Civalleri Alberto
4. Dörr Carlo
5. Micheli Lucio
6. Scopelliti Antonino
7. Truffi Arrigo

Malattie mentali.

1. Cascella Paolo
2. Loiacono Vito
3. Mondini Umberto
4. Ponzo Mario
5. Raimondo Giuseppe
6. Ravis Evelina

(6167)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

Secondo elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

NUOVI IMPIANTI.

31. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la domanda della ditta Colombo Calzolari, con sede in Borgotaro, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare un nuovo stabili-

mento industriale in Cormiglio per la produzione di estratti tannici, non è accolta.

32. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la Società Italiana Casse Mobili « Sicon » con sede in Roma, è autorizzata a costruire e ad esercire casse mobili ferroviarie refrigeranti per il trasporto di prodotti deperibili.

33. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la Società costruzioni A. Brambilla, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare una fabbrica di fertilizzanti azotati in Serres (Aosta).

34. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della ditta Brunetti Eliseo, con sede in Prato (Toscana), diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di ghiaccio in Prato di Toscana, non è accolta.

35. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la ditta Rizzi Giovanni, con sede in Como, è autorizzata ad impiantare in Camuago Volta (Como) una fabbrica di sapone.

36. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della Società anonima Officine Valle Dora, con sede in Torino, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica per la produzione di oggetti, pezzi o barre laminati, ecc. di ferro, acciaio e altri metalli e leghe, non è accolta.

37. — Decreto Ministeriale 28 ottobre 1933-XI, col quale il sig. Cella Luigi, domiciliato in Novara, è autorizzato ad impiantare in Novara una fabbrica di sapone da bucato.

38. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della ditta Fratelli Lucato, con sede in Valdagno (Vicenza), intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di uno stabilimento siderurgico, non è accolta.

39. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale il signor Giuseppe Cirino di Caltanissetta, è autorizzato ad impiantare in Caltanissetta, una fabbrica per la produzione di lumini e candele di cera.

40. — Decreto Ministeriale 27 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della ditta Piazzesi Massimo, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica per la produzione di conduttori ed isolanti elettrici, non è accolta.

41. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la ditta Ing. dott. Erich Schaefer, con sede in Trieste, è autorizzata ad impiantare, in Trieste, un nuovo stabilimento industriale destinato alla fabbricazione di parti di apparecchi radio e specialmente di resistenze.

42. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Corrado Rangoni, con sede in Sesto Fiorentino, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica per la produzione di ossidi di piombo, non è accolta.

43. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Masciadri, con sede in Milano, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di sottoprodotti del piombo (minio e litargirio), non è accolta.

44. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la domanda del sig. Gagliardini Luigi, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto in Torino di un nuovo stabilimento per la fabbricazione di candele per motori a scoppio, non è accolta.

45. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della ditta D'Amico Salvatore, con sede in Catania, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione al fine di impiantare, nella suddetta città, una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

46. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Ronchi Giulio, con sede in Ferrara, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per impiantare, nella suddetta città, un laboratorio per la costruzione di piccole parti di apparecchi radiofonici, non è accolta.

47. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1934-XII, col quale la ditta Zatta Vincenzo, con sede in Padova, è autorizzata ad impiantare una fabbrica di bottoni metallici a pressione.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

48. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la ditta Fratelli Perani, con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia, sita in Brescia, con l'aggiunta di nuovi fabbricati.

49. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la Società per industria commercio e agricoltura Lauis, con sede in Groni (Svizzera), è autorizzata ad ampliare il proprio zuccherificio sito in Piacenza con l'impianto di una fabbrica di lievito per panificazione.

50. — Decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima Sandoz, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare per modificarne il proprio attrezzamento tecnico, il proprio stabilimento industriale sito in Milano, per la fabbricazione di prodotti chimici.

51. — Decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima Moto Guzzi, con sede in Mandello del Lario, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale sito in Mandello del Lario.

52. — Decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, col quale la ditta Lanfranchini Ernesto, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale, sito in Torino, per la produzione di articoli di gomma.

53. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della S. A. Cementi Portland di Bibbiena, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per trasferire un proprio cementificio da Bibbiena a Gelles, non è accolta.

54. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima italiana « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere » con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri stabilimenti industriali siti in Abbiategrasso (Milano).

55. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale l'ing. Filetti Amleto, residente al Lido di Roma, è autorizzato ad ampliare la propria officina per la costruzione e riparazione di strumenti per aviazione e articoli affini, sita al Lido di Roma.

56. — Decreto Ministeriale 15 dicembre 1933-XII, col quale la ditta Comini Paolo, con sede in Nane (Brescia), è autorizzata ad ampliare la propria cartiera sita in Nane (Brescia).

57. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Benzoni Angelo, con sede in Bergamo, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

58. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1934-XII, col quale la ditta Carlo Radice, con sede in Carimate (Como) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Carimate, per la torcitura della seta e del rayon.

(6168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 81.

Media dei cambi e delle rendite
del 10 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	60.06
Francia (Franco)	76.525
Svizzera (Franco)	375.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.61
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.125
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	82 925
Id. 3,50 % (1902)	81.75
Id. 3 % lordo	61.60
Prestito Conversione 3,50 %	87.65
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.075
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.825
Id. Id. Id. 1940	106.30
Id. Id. Id. 1941	106.525
Id. Id. Id. 1943	100.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	762550	Iovine Gennaro fu Gabriele, domic. a Ponticelli (Napoli) - ipotecata . . . . L.	52.50
»	786628	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	59.50
»	524360	Olliveri Bernardino fu Marcellino, domic. a Torino - ipotecata. »	700 —
»	787360	Olliveri Enrichetta di Bernardino, nubile, domic. a Torino - ipotecata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	489537	Ferrero Maria Carmen fu Ermanno, nubile, domic. a Torino - ipotecata . . . . »	6.200 —
3.50 %	196891	Polizzi Carlo fu Giuseppe, domic. a S. Michele di Ganzaria (Catania) - ipotecata . . . . »	10.50
»	F-75668	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	150.50
Cons. 5 %	121942	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	30 —

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che la 7ª ed 8ª intestazione rispettivamente segnate coi numeri 402.150 e 402.151 a pag. 454 della *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1934-XII, lo smarrimento deve riferirsi al solo certificato di nuda proprietà non essendo stato smarrito quello di usufrutto.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo per il pagamento degli scambi commerciali (Roma, 22 ottobre 1932)

Addì 4 aprile 1934 è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-jugoslavo per regolare il pagamento degli scambi commerciali tra i due Paesi, accordo stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 ed entrato provvisoriamente in vigore a decorrere dal 1° novembre 1933 con scambio di Note in pari data.

(6175)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso, fra i fabbricanti e gli inventori, per apparecchi di segnalazione acustica per autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i tipi di apparecchi di segnalazione acustica per autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, fra i fabbricanti e gli inventori, per apparecchi di segnalazione acustica per autoveicoli in base alle norme contenute nell'allegato regolamento.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta dal gr. uff. prof. ing. Ugo Bordoni, della Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma, che la presiede, e da:

due rappresentanti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni, dei quali uno avrà anche le funzioni di segretario;
un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada presso il Ministero dei lavori pubblici;
un professore di fisiologia della Regia università di Roma;
un professore del Regio istituto di fisica della Regia università di Roma;
un professore di otorinolaringoiatria della Regia università di Roma;
un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia;
un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
un rappresentante della Confederazione nazionale delle comunicazioni interne.

Art. 3.

Il presente decreto, e l'allegato regolamento, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

Regolamento del concorso per apparecchi di segnalazione acustica.

Art. 1.

E' ammesso al concorso qualsiasi apparecchio di segnalazione acustica che risponda ai requisiti di cui all'art. 2, in relazione alla classificazione che segue:

Categoria *A* - Apparecchi per segnalazioni acustiche di autoveicoli del tipo dell'autovettura per uso privato, *per l'interno dei centri abitati.*

Categoria *B* - Apparecchi per segnalazioni acustiche di autoveicoli del tipo dell'autovettura per uso privato, *per l'esterno dei centri abitati.*

Categoria *C* - Apparecchi per segnalazioni acustiche di autoveicoli del tipo degli autobus di linee urbane, *per l'interno dei centri abitati.*

Categoria *D* - Apparecchi per segnalazioni acustiche di autoveicoli del tipo degli autobus di linee estraurbane, *per l'esterno dei centri abitati.*

Categoria *E* - Apparecchi per segnalazioni acustiche di autoveicoli, del tipo degli autocarri attrezzi dei pompieri, *per i servizi urgenti di soccorso.*

Art. 2.

1. - Gli apparecchi della categoria *A* debbono essere capaci di produrre una segnalazione consistente in un *suono*, corrispondente ad una nota musicale, o ad un gruppo di note musicali, avente un timbro gradevole, praticamente privo di elementi acustici di carattere non periodico o rapidamente smorzato (rumori, fischi, impulsi, acustici, ecc.), e di altezza ed intensità soggette a variare il meno possibile sia col tempo, sia col modo in cui viene usato l'apparecchio. Il periodo di avviamento e quello finale delle segnalazioni debbono essere quanto più brevi è possibile, in guisa da consentire il raggiungimento pratico delle condizioni di regime anche con segnalazioni della durata complessiva di circa un terzo di secondo. La frequenza fondamentale del suono durante la segnalazione, comunque prodotta, deve rimanere inalterata e non deve superare notevolmente quella del do_3 (259 vibrazioni complete al minuto secondo). La intensità del suono, raggiunto il periodo di regime, deve rimanere praticamente inalterata durante la segnalazione, comunque prodotta, e deve essere tale che la segnalazione stessa, supposta la durata non inferiore ad un terzo di secondo, venga avvertita a una distanza di circa 200 metri, ma non a distanze nettamente superiori, nelle seguenti condizioni convenzionali di prova: all'aperto, su di un terreno pianeggiante senza alberi o scarsamente alberato, con aria calma (o con vento di velocità non superiore a metri 1,50 per secondo), in assenza di perturbazioni sonore estranee anormali, e trovandosi l'ascoltatore anteriormente al veicolo, sul prolungamento dell'asse longitudinale di questo, e senza ostacoli apprezzabili che si frappongano fra l'ascoltatore e la sorgente sonora.

E' desiderabile che il dispositivo di comando dell'apparecchio di segnalazione sia costruito in modo da rendere possibili, in via normale, soltanto segnali di breve durata (circa un terzo di secondo), indipendentemente dall'operatore, pur consentendo a quest'ultimo, in caso di necessità, la produzione di segnalazioni lunghe e ripetute a piacere, mediante una manovra supplementare facile, semplice e rapida.

2. - Gli apparecchi della categoria *B* debbono possedere tutti i requisiti elencati per la categoria *A*, con le varianti che seguono:

a) la frequenza fondamentale del *suono* può giungere fino a quella del do_4 (517 v. c. per 1");

b) la intensità del suono deve essere tale che la segnalazione, nelle stesse condizioni di prova sopra specificate, possa venire ancora avvertita a distanza non minore di 700 metri, ma non a distanze nettamente superiori.

3. - Gli apparecchi della categoria *C* debbono produrre una segnalazione sufficientemente imperativa, di timbro gradevole, analogo a quello di una campana, o costituita da una successione, molto ravvicinata, di brevissimi suoni uguali, come ad esempio quelli ottenibili con la suoneria elettrica (o con un qualsiasi altro adatto mezzo, meccanico od elettrico, di comando del battaglio di una campana)

La frequenza fondamentale di ciascun suono componente deve essere prossima al do_3 (259 v. c. per secondo); la intensità deve essere tale che la segnalazione venga avvertita alla stessa distanza e nelle stesse condizioni specificate per la categoria *A*.

4. - Gli apparecchi della categoria *D* debbono produrre un suono continuo, di timbro gradevole, simile a quello del corno, ed essere del tipo della tromba ad aria compressa. La frequenza fondamentale del suono deve rimanere inalterata durante la segnalazione, comunque prodotta, e non deve superare notevolmente quella del do_4 (517 v. c. per 1"). La intensità del suono, raggiunto prontamente il periodo di regime deve rimanere sensibilmente inalterata durante la segnalazione, comunque prodotta, la quale deve essere avvertita a distanza non minore di 700 metri, nelle condizioni di prova precisate per la categoria *A*.

5. - Gli apparecchi della categoria *E* debbono essere del tipo della sirena, capaci di produrre a lungo una segnalazione costituita da un suono di altezza ritmicamente e rapidamente variabile intorno al do_4 (517 v. c. per secondo), in guisa che la segnalazione stessa si distingua nettamente da ogni altra. La intensità del suono deve essere tale che la segnalazione possa venire avvertita, sempre nelle condizioni di prova precisate per la categoria *A*, ad almeno 1000 metri di distanza.

Art. 3

Le iscrizioni si aprono con la pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e debbono effettuarsi presso i RR. Circoli ferroviari d'ispezione (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Verona), su carta da bollo da L. 5, secondo l'allegato modulo.

Le iscrizioni si chiudono al 31 agosto 1934.

Art. 4.

Ogni iscrizione si riferisce a un solo apparecchio.

Qualora un concorrente intenda partecipare con più di un apparecchio, deve presentare una domanda di iscrizione per ciascun apparecchio.

Art. 5.

Ogni domanda di iscrizione deve essere accompagnata da una cartolina vaglia di L. 200, intestata alla Commissione giudicatrice Concorso apparecchi di segnalazioni acustiche, presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), da valere come tassa di iscrizione.

In casi speciali, ed a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, la tassa di iscrizione potrà essere rimborsata ai concorrenti.

L'importo delle tasse non rimborsate viene interamente devoluto a scopi di beneficenza.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice si riserva di comunicare ai concorrenti regolarmente iscritti:

a) le località e i termini per la presentazione degli apparecchi;

b) le modalità e le norme relative allo svolgimento del concorso e degli eventuali esperimenti.

Art. 7.

I concorrenti debbono indicare, all'atto dell'iscrizione, il prezzo di vendita al pubblico dell'apparecchio presentato, significando se detto prezzo è già in atto. In caso contrario, debbono indicare un presunto prezzo di vendita, che rimane sottoposto, per la sua attendibilità, al giudizio della Commissione giudicatrice.

Art. 8.

Gli iscritti al concorso debbono presentare, nella località e nei termini che saranno indicati nella comunicazione di cui all'art. 6, un apparecchio smontato e corredato di tutta l'attrezzatura necessaria al montaggio.

Ogni apparecchio deve essere accompagnato dai disegni relativi, e da istruzioni particolareggiate sul montaggio e sul funzionamento.

La Commissione giudicatrice può richiedere che, per le prove pratiche, un apparecchio identico a quello presentato al concorso venga montato su di un autoveicolo fornito a cura e spese del concorrente: così, pure, può richiedere che l'apparecchio presentato venga montato, a cura e spese del concorrente, su di un autoveicolo da essa fornito.

Art. 9.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Nel giudicare gli apparecchi, in base ai requisiti tecnici precisati nell'art. 2, è titolo di speciale preferenza per gli apparecchi della categoria *A* la possibilità di produrre anche le segnalazioni di cui alla categoria *B* e viceversa, cioè, la possibilità di produrre le due segnalazioni con un unico apparecchio; in via subordinata, è titolo di preferenza almeno la possibilità di produrre l'una o l'altra segnalazione con un unico comando.
La Commissione tiene altresì conto della nazionalità, in atto o in potenza, della produzione degli apparecchi, nonchè della sicurezza di funzionamento che essi presentano, della facilità di manovra, della semplicità di costruzione, della presumibile durata dei vari organi, della facile ispezionabilità delle varie parti, della facilità di applicazione, delle dimensioni d'ingombro, della qualità e della natura dell'energia necessaria al loro funzionamento, del prezzo e delle qualità estetiche.

Art. 10.

Agli apparecchi vincitori di ogni categoria vengono rilasciati diplomi di vario grado.
La Commissione giudicatrice può inoltre assegnare, fra tutti i vincitori, uno o più premi, per il complessivo ammontare di lire 25.000.

Art. 11.

Col fatto dell'iscrizione, il concorrente dichiara:
a) di accettare, inappellabilmente, le modalità e le norme stabilite e da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e le decisioni della Commissione giudicatrice;
b) di impegnarsi a sottoporre l'apparecchio presentato a tutte le prove ed a tutti gli esperimenti che la Commissione potesse richiedere;
c) di esonerare il Ministero e la Commissione giudicatrice, da ogni e qualsiasi responsabilità comunque emergente dalla partecipazione al concorso, e dallo svolgimento di questo.

MODULO DI DOMANDA.

(*Carta bollata da L.* 5).

On. Ministero delle comunicazioni
Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. - Roma.

Io sottoscritto (o ditta) . . . . presa visione del regolamento, che accetta integralmente, relativo al concorso per apparecchi di segnalazione acustica per autoveicoli, si iscrive al concorso per un apparecchio della categoria . . . . . di cui all'art. 1.
Il sottoscritto dichiara:
che l'apparecchio è in commercio, in vendita al pubblico a L. . . . . .
ovvero:
che l'apparecchio non è in commercio; ma che una volta costruito in serie . . . . . esemplari, il prezzo presumibile sarà di L. . . . . .
Nome della ditta . . . .
Indirizzo . . . .
Eventuale rappresentante o recapito in Roma . . . . . .

(6169)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per il progetto della Stazione passeggeri dell'Aeroporto civile di Milano (Linate).

Il Ministero dell'aeronautica bandisce un concorso per il progetto della Stazione passeggeri dell'Aeroporto civile di Milano (Linate).

Al concorso potranno partecipare tutti gli architetti ed ingegneri italiani, regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, ai rispettivi Albi professionali ed ai Sindacati.
Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per l'aeronautica.
Il concorso è regolato dalle seguenti condizioni:

Art. 1.

La Stazione passeggeri dovrà contenere tutti i servizi inerenti al movimento dei passeggeri, delle merci e dei bagagli in arrivo ed in partenza con le linee aeree civili che faranno capo all'Aeroporto di Linate, nonchè la Direzione civile dell'Aeroporto ed i necessari servizi per il pubblico e propri della stazione.

Art. 2.

L'edificio dovrà sorgere nello spazio delimitato dal rettangolo colorato in rosa nell'allegata planimetria dell'Aeroporto di Linate.
Nella disposizione dei locali e nell'orientamento della stazione occorrerà tenere speciale conto della duplice attività aviatoria dell'Aeroporto (idrovolanti ed apparecchi terrestri) e della necessità che l'edificio serva di sfondo al viale Michele Bianchi che collegherà l'Aeroporto alla città di Milano.

Art. 3.

Le frecce segnate nella planimetria in corrispondenza dei lati del rettangolo suddetto indicano le direzioni del traffico dei passeggeri. Per l'accesso ai velivoli in partenza e similmente per quelli in arrivo, dovranno progettarsi apposite ed idonee pensiline tali da permettere ai passeggeri di percorrere al riparo dalle intemperie i tratti intercedenti tra i punti di arrivo, la partenza e la Stazione.

Art. 4.

La disposizione dei locali e dei servizi dovrà essere studiata in guisa da evitare intralci nel movimento dei passeggeri e delle merci, pur senza creare duplicazioni non indispensabili di locali. L'edificio dovrà essere provvisto di adatti scantinati dove potranno trovare posto i magazzini, impianti, servizi accessori della stazione, ecc.
In generale, la stazione dovrà essere progettata tenendo presenti i futuri sviluppi del traffico aereo civile, senza però che il progettista si lasci trasportare da ipotesi troppo azzardate.

Art. 5.

Il costo presunto complessivo dell'edificio da progettare, compresi gli impianti e tutte le opere accessorie, non dovrà superare l'importo di tre milioni, tenuto come costo per metro cubo dell'edificio, quello attualmente corrente per fabbricati di carattere simile.

Art. 6.

Per lo sviluppo del progetto, oltre le indicazioni date sopra, si elencano qui appresso i servizi e locali che la stazione dovrà contenere:
a) ingresso e servizi di custodia e portineria, con alloggio del custode;
b) rimessa automezzi per l'aerostazione e le Società di navigazione per un totale di circa trenta autoveicoli e servizi relativi, con una aliquota di « boxes » privati;
c) atrio passeggeri e biglietteria, con i servizi accessori per il pubblico: biglietti, informazioni, turismo, posta, telegrafo, telefoni, Milizia volontaria, Pubblica sicurezza, dogana, cambio, privative, giornali, bagagli a mano, sale d'aspetto e di transito per le pensiline d'arrivo e partenza, uffici informazioni delle Società di navigazione in ragione di un ufficio ciascuna per cinque Società;
d) servizio merci in arrivo ed in partenza, con depositi locali di controllo, accettazione, consegna, con ingresso separato;
e) ristorante per circa cento persone con possibilità di sistemazione di tavoli all'aperto o su terrazze, con salone adatto per manifestazioni; il ristorante avrà annesso il bar ed i servizi accessori (cucine, dispense, frigoriferi, magazzini, ecc.);
f) uffici della Direzione civile dell'Aeroporto: Direzione, Segreteria, Registro aeronautico, otto stanze per funzionari, archivio, sala d'aspetto, sala per riunioni, accessori;
g) alloggio del direttore dell'Aeroporto civile, con famiglia;
h) stazione RR. CC.; ufficio del comandante e alloggio per scapolo; alloggio per sei militi, mensa e cucina per militi, accessori, camera di sicurezza;
i) albergo diurno completo per uomini e donne, provvisto di sei camere per alloggio, coi servizi ed accessori relativi;
l) pronto soccorso e servizio sanitario;
m) sistemazione esterna dei piazzali, compreso quello d'ingresso alla Stazione, dei giardini e dei campi sportivi nella zona indicata nella planimetria.

Art. 7.

Il concorrente ha piena libertà nei riguardi del sistema costruttivo e dei materiali di costruzione, ma nella scelta di questi e nella concezione architettonica dovrà tener presente la particolare destinazione dell'edificio.

Art. 8.

I progetti saranno costituiti da:

a) planimetria generale in scala 1:500 dell'area circostante la Stazione passeggeri con le sistemazioni esterne progettate;

b) piante prospetti e sezioni del palazzo nella scala 1:100;

c) un particolare architettonico e costruttivo esterno nella scala 1:20;

d) di una prospettiva esterna ed una interna della superficie di circa mq. 1 (dmq. 100) ciascuna.

I prospetti dovranno essere nitidamente disegnati senza effetto completo, ma con ombreggiature a quarantacinquesimo a tinte leggere per indicare chiaramente i vuoti, i pieni e le sporgenze. Le prospettive dovranno essere condotte con qualunque tecnica.

I progetti dovranno essere accompagnati da una succinta relazione nella quale oltre alle delucidazioni giudicate opportune dal concorrente sui criteri generici del progetto, dovranno essere indicati i materiali e le strutture costruttive. Dovrà inoltre essere allegato un computo dal quale risulti il volume complessivo del fabbricato escluso lo scantinato, nonchè quello dei sotterranei utilizzati.

Art. 9.

Gli elaborati dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti al Ministero dell'aeronautica, Ufficio centrale demanio, Roma, allo scadere delle ore 15 del 6 agosto 1934-XII.

Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma controddistinti con un motto. Lo stesso motto sarà ripetuto su una busta chiusa e sigillata che conterrà l'indicazione esatta del nome e dell'indirizzo del concorrente, nonchè i certificati d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista, all'Albo ed al Sindacato professionale e attestanti pure che il concorrente è in regola col pagamento delle quote sindacali.

Gli elaborati porteranno la intestazione generale: « Concorso per la Stazione passeggeri dell'Aeroporto di Milano (Linate) ».

I progetti pervenuti a destinazione oltre i termini sopraindicati non saranno presi in esame, ma saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso; poi verranno restituiti al recapito dell'autore.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica destina per i premi la somma di L. 26.000. Al progetto che risulterà classificato al 1° posto della graduatoria e dichiarato meritevole di esecuzione verrà attribuito il premio di L. 20.000, al secondo il premio di L. 6000.

Qualora il Ministero dell'aeronautica non trovasse alcun progetto effettivamente meritevole della esecuzione, i premi non verranno assegnati; egualmente potrà non assegnarsi il secondo premio qualora il Ministero dell'aeronautica non trovasse altro progetto meritevole di esecuzione oltre il 1° classificato.

Art. 11.

Qualora il Ministero dell'aeronautica non riuscisse a trovare un progetto decisamente preminente sugli altri pur riscontrando notevoli qualità in un certo numero di progetti, avrà la facoltà di stabilire una gara suppletiva fissandone le norme e le modalità.

Art. 12.

I progetti premiati resteranno di assoluta proprietà dell'Amministrazione aeronautica che si riserva l'esclusivo giudizio di dare o meno esecuzione al progetto vincitore; in caso positivo l'Amministrazione aeronautica si riserva il diritto di farvi apportare le necessarie modifiche dallo stesso progettista e senza ulteriore compenso. Qualora l'autore si rifiutasse, le modifiche potranno essere apportate a cura dell'Amministrazione aeronautica senza diritto di sorta da parte dell'autore. L'altro progetto premiato potrà invece essere realizzato o meno, in tutto od in parte, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione e senza diritto alcuno da parte dell'autore.

Art. 13.

L'Amministrazione aeronautica a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di affidare la direzione artistica dell'opera all'autore del progetto dichiarato vincitore e premiato.

Gli eventuali rapporti, aventi per oggetto la progettazione esecutiva, tra il vincitore del concorso e il Ministero dell'aeronautica, saranno regolati da apposite norme.

Art. 14.

A tutti i concorrenti, esclusi quelli premiati, saranno restituiti gli elaborati presentati al concorso dopo trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso stesso e dentro il 60° giorno dalla data medesima.

Art. 15.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme del bando.

Art. 16.

I concorrenti potranno chiedere al Ministero dell'aeronautica - Ufficio centrale demanio, copia del presente bando e della planimetria di cui è cenno all'art. 2.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: VALLE.

(6157)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi a posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione della guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 8 gennaio 1934-XII, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 31 del 7 febbraio 1934, con i quali sono stati indetti concorsi a posti del grado iniziale dei ruoli di personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 dei decreti Ministeriali 8 gennaio 1934-XII, di cui alle premesse, per la trasmissione delle domande, e relativi documenti, di ammissione ai seguenti concorsi:

a) a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra (grado 11°, gruppo *A*);

b) a 2 posti di specialista tecnico civile del Genio militare (grado 9°, gruppo *A*);

c) a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

d) a 4 posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

e) a 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

f) a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

g) a 5 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*);

h) a 8 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*);

i) a 2 posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*);

l) a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra,

è prorogato al giorno 8 giugno 1934-XII (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: BAISTROCCHI.

(6176)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.